



COMUNE DI LIVORNO

APPLICATIVI, SERVIZI DIGITALI ED E-GOVERNMENT
SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 2757 DEL 09/04/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CPM IN MODALITA' SAAS. CIG: BB2572854F, CPV: 72267100-0 MANUTENZIONE DI SOFTWARE DI TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Premesso che:

- Il Comune di Livorno, nell'ambito delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione delle opere pubbliche, utilizza il software "CPM", sviluppato e commercializzato dalla Ditta TeamSystem S.p.A. Tale applicativo costituisce lo strumento informatico principale per la gestione della contabilità, garantendo la corretta tenuta dei registri contabili, la predisposizione degli stati di avanzamento, la verifica delle misure e la produzione della documentazione tecnica necessaria ai procedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
- L'utilizzo del software CPM risulta pertanto essenziale per assicurare continuità, accuratezza e conformità delle attività contabili connesse alla realizzazione delle opere pubbliche dell'Ente, nonché per garantire l'interoperabilità con gli altri sistemi gestionali in uso presso gli uffici tecnici.

Preso atto che:

- La Ditta TeamSystem S.p.A detiene integralmente i diritti di proprietà intellettuale, il codice sorgente e le specifiche tecniche del software CPM;
- le attività di manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza specialistica possono essere svolte esclusivamente dal produttore o da soggetti da esso espressamente autorizzati
- allo stato attuale, non risultano presenti sul mercato operatori economici alternativi in grado di intervenire sul software in modo legittimo, efficace e conforme alle condizioni di licenza.
- La natura dell'applicativo e l'assenza di soluzioni tecnicamente equivalenti o compatibili rendono indispensabile procedere all'affidamento del servizio di manutenzione del software in oggetto a TeamSystem S.p.A., trattandosi dell'unico operatore in grado di garantire la continuità del servizio, la piena funzionalità del sistema e la tutela dell'integrità dei dati gestiti.;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni in oggetto;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui trattasi non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo

36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ove si definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Visto quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii ai sensi del quale negli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività è necessario procedere "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

Verificata l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene in questa sede di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che è stata effettuata una trattativa diretta su Mepa con la ditta Teamsystem SPA, la quale ha presentato, per il servizio oggetto (da acquisire in modalità SaaS), un'offerta economica pari a 17.300 € + IVA. e che l'importo si ritiene congruo rispetto ai valori di mercato;

Considerato altresì:

- che per la procedura di cui trattasi è stato acquisito il seguente CIG: BB2572854F
- che il CPV del servizio in oggetto è il seguente: 72267100-0 Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione

Visto quanto disposto dall'articolo 49 del medesimo decreto in materia di rotazione degli affidamenti, con particolare riferimento al comma 4, e rilevato come, nella fattispecie solo la ditta affidataria del servizio possa intervenire per le prestazioni di cui trattasi;

Dato atto in ogni caso dell'alto grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale in termini qualitativi, di ottimo livello, nonché in riferimento al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nel rispetto della disciplina del singolo rapporto contrattuale e con l'impiego di personale qualificato;

Considerato in aggiunta come l'affidamento in parola, di modesto importo, non rilevi rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Ritenuto di affidare alla ditta Teamsystem SPA, P.I. 01035310414 con Sede Legale in Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) tramite trattativa diretta su MEPA il servizio di manutenzione del software CPM in modalità SaaS per un importo pari ad euro "17.300 € + IVA, (21.106,00 euro iva inclusa) impegnando la somma occorrente sul cap. 1639 (Missione 1/Programma 08 cod. p.f. U.1.03.02.19.001) del PEG 2026-2028, annualità 2026;

Acquisiti:

- la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art 52 del D.lgs. n. 36/2023 relativa all'assenza, da parte della ditta affidataria, delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del medesimo decreto;
- la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- il DURC da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali;

Ritenuto di confermare quale RUP della presente procedura, di competenza dell'U. Applicativi, Servizi Digitali ed E-Government, il Dr. Massimo Barsotti, già individuato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, con determinazione n. 1245 del 18.02.2025 dell'allora Dirigente dei Sistemi informativi;

Visto l'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, ai sensi del quale nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

Vista e conservata agli atti d'ufficio la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36/2023 dal citato Dr. Barsotti circa l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento nonché i dipendenti che hanno partecipato alla connessa attività procedimentale non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Visti altresì:

- l'ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/06/2025, mediante la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 18.07.2025 e successiva ordinanza n. 380 del 19/12/202 di proroga dell'incarico fino al 30/11/2026;
- la deliberazione G.C. n. 452 del 28/06/2025 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente

- il funzionigramma dell'Ente approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 01/07/2025;
- la determinazione dirigenziale 598 del 29/01/2025 con la quale si conferisce l'incarico di Elevata qualificazione (capo II del CCNL 16/11/2022, ex area delle posizioni organizzative) alla dott. Massimo Barsotti per l'ufficio Applicativi, Servizi Digitali, E-Government del Settore "Sistemi Informativi";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 29/09/2025 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 "Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027. Approvazione.";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 247 del 19/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1016 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- la deliberazione G.C. n. 44 del 27/01/2026 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e dato atto del rispetto del medesimo;

Visto l'articolo 191 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e recante nello specifico "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese", e dato atto che si provvederà alla comunicazione ex comma 1 alla ditta affidataria;

Visto quanto prescritto dalla disciplina introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, e visto altresì il comma 7 del citato Decreto che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di **affidare**, per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs n. 36/2023 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii, mediante trattativa diretta su MEPA, il servizio di manutenzione del software CPM in modalità SaaS alla Ditta Teamsystem SPA, P.I. 01035310414 con Sede Legale in Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) per un importo pari ad euro "17.300 € + IVA, (21.106,00 euro iva inclusa)
2. di **impegnare** la somma occorrente impegnando la somma occorrente sul cap. 1639 (Missione 1/Programma 08 cod. p.f. U.1.03.02.19.001) del PEG 2026-2028, annualità

2026;

3. di **attestare** che è stato verificato quanto stabilito nell'art. 183 c.8 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che il Rup della presente procedura è il Dr. Massimo Barsotti, Resp.le U. Applicativi, Servizi digitali ed e-government, e che il medesimo svolgerà anche le funzioni di DEC;
5. di **dare atto**, inoltre, che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla ditta affidataria;
6. di **trasmettere** ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il presente atto all'Unità Org.va Ragioneria affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;
7. di **pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

Il Documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005- Codice dell'Amministrazione digitale.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): f903df10154498a0f1b2d24a17ceec7110fead7ae9a1e404a4abb2e5705a88b2

Firme digitali presenti nel documento originale

Michela Casarosa

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.2757/2026

Data: 09/04/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CPM IN MODALITA' SAAS. CIG: BB2572854F, CPV: 72267100-0 MANUTENZIONE DI SOFTWARE DI TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a8d8a666087eda8b_p7m&auth=1

ID: a8d8a666087eda8b